SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 280**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 novembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1990, n. 352.

Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986, n. 746, concernente approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;

Vista la legge 17 agosto 1969, n. 908;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986, n. 746, recante approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione del citato regolamento;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1989, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1990;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al primo comma dell'art. 5 del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986, n. 746, sono aggiunte le seguenti voci:

«noleggio di velivoli da adibire a occasionali controlli in volo delle rotte, degli scali e della rispondenza operativa degli apparati;

recupero e trasporto di relitti di velivoli da assoggettare ad accertamenti tecnici, esecuzione degli accertamenti stessi e spese per il funzionamento delle commissioni ministeriali di inchiesta sui sinistri aeronautici;

noleggio ed esercizio di mezzi speciali e acquisto di prodotti da utilizzare per lo sgombero della neve negli aeroporti;

giardinaggio e falciatura d'erba negli aeroporti.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1990
Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 85

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 8 del R.D. n. 2440/1023 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recita:

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000».

Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (L. 3.000.000). Il limite attuale è quindi «L. 7.200.000».

— Il D.P.R. n. 1544/1955 reca norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro, ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 26 maggio 1956.

— La legge n. 908/1960 reca: «Estensione alle amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusiva dell'Amministrazione centrale» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 31 agosto 1960.

— La legge n. 141/1963 reca: «Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 7 marzo 1963. Successivamente l'Ispettorato ha assunto la denominazione di Direzione generale in base alla legge 31 ottobre 1967, n. 1085 (*Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 novembre 1967). Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha nuovamente assunto la denominazione di Ministero dei trasporti in base alla legge 14 agosto 1974, n. 377 (*Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 26 agosto 1974).

— Il D.P.R. n. 438/1964 concerne l'organizzazione periferica dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 30 giugno 1964.

— Il D.P.R. n. 746/1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 1986.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il primo comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 746/1986, come modificato dal decreto qui pubblicato, risulta il seguente:

«I lavori, le provviste ed i servizi che per la loro natura debbono farsi in economia, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:

lavori per la manutenzione ordinaria di locali demaniali o presi in affitto, con relativi impianti, infissi e manufatti, adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici;

lavori per la manutenzione o il ripristino, in conseguenza di eventi di qualsiasi natura, di immobili destinati all'esercizio della navigazione aerea e di impianti relativi se di competenza della Direzione generale dell'aviazione civile;

lavori per l'adeguamento di immobili centrali e periferici alle normative di sicurezza vigenti nazionali ed internazionali, a richiesta degli organi preposti;

lavori e provviste per la difesa dell'ambiente, per la derattizzazione e la disinfestazione dei luoghi di lavoro, ritenuti necessari o richiesti dalle competenti autorità sanitarie;

lavori di riparazione e provviste relative alla conduzione di impianti idrici, elettrici, elettronici, di diffusione sonora, di depurazione biologica dei liquami;

lavori di segnaletica orizzontale e verticale per l'attività operativa degli aeroporti;

acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di mezzi di trasporto o comunque in uso presso la Direzione generale dell'aviazione civile e connessi all'attività aerea aeroportuale;

locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nonché per esigenze diverse connesse con l'attività del Ministero, quando non vi siano disponibili idonei locali demaniali;

divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

lavori di traduzione, da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di copia da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali con il proprio personale;

rilegatura di libri e pubblicazioni;

pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici centrali e periferici;

acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;

spese per servizi di pulizia e illuminazione di aeroporti;

acquisto, manutenzione, riparazione e modifica di impianti, macchinari e apparecchiature ed attrezzature per laboratori e servizi ivi comprese le macchine da scrivere per calcolo e per riproduzione;

manutenzione, acquisto, riparazione e modifica di apparecchiature radiotelevisive, ricetrasmittenti, per telefonia, per registrazione e per sicurezza aeroportuale;

noleggio di velivoli da adibire a occasionali controlli in volo delle rotte, degli scali e della rispondenza operativa degli apparati;

recupero e trasporto di relitti di velivoli da assoggettare ad accertamenti tecnici, esecuzione degli accertamenti stessi e spese per il funzionamento delle commissioni ministeriali di inchiesta sui sinistri aeronautici;

noleggio ed esercizio di mezzi speciali e acquisto di prodotti da utilizzare per lo sgombero della neve negli aeroporti;

giardinaggio e falciatura d'erba negli aeroporti».

90G0399

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 novembre 1990.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di ottobre 1990 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di ottobre 1990;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di ottobre 1990 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.142,220
Marco tedesco	»	749,180
Franco francese	»	223,703
Fiorino olandese	»	664,639
Franco belga	»	36,392
Lira sterlina	»	2.221,575
Lira irlandese	»	2.009,422
Corona danese	»	196,352
Dracma greca	»	7,465
E.C.U.	»	1.550,413
Dollaro canadese	»	984,891
Yen giapponese	»	8,803
Franco svizzero	Lit.	891,396
Scellino austriaco	»	106,504
Corona norvegese	»	193,097
Corona svedese	»	202,554
Marco finlandese	»	315,932
Escudo portoghese	»	8,493
Peseta spagnola	»	11,938
Dollaro australiano	»	916,994

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 31 ottobre 1990, è accertato, per il mese di ottobre 1990, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	22,56
Albania:		
Lek	»	218,06
Algeria:		
Dinaro algerino	»	120,86
Angola:		
Kwanza	»	38,91
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	303,52
Argentina:		
Austral	»	0,20
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.081,76
Bangla Desh:		
Taka	»	32,70
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	567,07
Belize:		
Dollaro Belize	»	569,62
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.140,70
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	64,09
Birmania:		
Kyat	»	190,97
Bolivia:		
Boliviano	»	348,53
Botswana:		
Pula	»	613,10
Brasile:		
Nuovo cruzado	»	12,11

Brunei:		
Dollaro Brunei	Lit.	663,57
Bulgaria:		
Leva	»	417,43
Burundi:		
Franco Burundi	»	7,09
Cambogia:		
Riel	»	2,47
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	17,07
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	421,89
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.374,25
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	61,98
Cile:		
Peso cileno	»	3,66
Cina:		
Renmimbi	»	243,58
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.659,30
Colombia:		
Peso colombiano	»	2,12
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,46
Corea del nord:		
Won	»	1.174,40
Corea del sud:		
Won	»	1,59
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	11,77
Cuba:		
Peso cubano	»	1.430,17
Dominicana:		
Peso dominicano	»	104,59
Ecuador:		
Sucre	»	1,31
Egitto:		
Lira egiziana	»	412,71
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	179,49
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	309,93
Etiopia:		
Birr	»	555,56
Filippine:		
Peso filippino	»	46,19
Gambia:		
Dalasi	»	147,48
Ghana:		
Cedi	»	3,51
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	147,97
Gibuti:		
Franco Gibuti	Lit.	6,60
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.755,73
Guatemala:		
Quetzal	»	227,18
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	1,75
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	1,83
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	25,34
Haiti:		
Gourde	»	228,11
Honduras:		
Lempira	»	217,22
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	146,76
India:		
Rupia indiana	»	64,09
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,60
Iran:		
Rial iraniano	»	17,65
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.679,82
Islanda:		
Corona islandese	»	20,65
Israele:		
Shekel	»	563,14
Jugoslavia:		
Nuovo Dinaro jugoslavo	»	108,59
Kenia:		
Scellino keniota	»	49,77
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	0,00
Laos:		
Nuovo kip	»	1,60
Libano:		
Lira libanese	»	1,35
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.140,70
Libia:		
Dinaro libico	»	4.227,29
Macao:		
Pataca	»	141,88
Madagascar:		
Franco rep. malgascia	»	0,95
Malawi:		
Kwacha	»	443,04
Malaysia:		
Ringgit	»	422,49
Maldive:		
Rufiyaa	»	116,50
Malta:		
Lira maltese	»	3.798,67

Marocco:		
Dirham Marocco	Lit.	140,54
Mauritania:		
Ouguiya	»	14,25
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	79,73
Messico:		
Peso messicano	»	0,39
Mongolia:		
Tugrik	»	339,90
Mozambico:		
Metical	»	1,22
Nepal:		
Rupia nepalese	»	38,93
Nicaragua:		
Cordoba	»	0,00
Nigeria:		
Naira	»	143,64
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	705,65
Oman:		
Rial Oman	»	2.954,79
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	52,71
Panama:		
Balboa	»	1.140,70
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.218,68
Paraguay:		
Guarani	»	0,94
Perù:		
Inti	»	0,00
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	12,55
Polonia:		
Zloty	»	0,12
Qatar:		
Riyal Qatar	»	312,30
Romania:		
Leu	»	59,23
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	16,14
São Tomé:		
Dobra	»	7,55
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	232,74
Sierra Leone:		
Leone	»	6,76
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	663,57
Siria:		
Lira siriana	Lit.	54,24
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,43
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	28,36
Sud Africa:		
Rand	»	449,49
Sudan:		
Lira sudanese	»	99,49
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	638,17
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	42,42
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	5,83
Thailandia:		
Baht	»	45,72
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	268,02
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.349,29
Turchia:		
Lira turca	»	0,42
Uganda:		
Scellino ugandese	»	2,36
Ungheria:		
Forint	»	18,94
Urss:		
Rublo	»	2.084,56
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,84
Venezuela:		
Bolivar	»	23,15
Vietnam:		
Dong	»	0,18
Yemen merid.:		
Dinaro Yemen	»	2.470,38
Yemen sett.:		
Rial	»	94,53
Zaire:		
Zaire	»	1,64
Zambia:		
Kwacha	»	28,88
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	449,15

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A5073

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 novembre 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di dicembre 1990, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1989, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 29 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 2 novembre 1990, con il quale è stato fissato nella misura del 14,70 per cento il tasso di riferimento per il mese di novembre 1990;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di dicembre 1990, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,45 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,45 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di dicembre 1990 è pari al 14,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: CARLI

90A5030

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 21 maggio 1987); (senato accademico seduta del 2 dicembre 1987); (consiglio di amministrazione seduta del 10 febbraio 1988);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16 settembre 1988;

Vista la ministeriale del 18 luglio 1989, prot. n. 1142;

Vista la ministeriale del 30 agosto 1990, prot. n. 2442;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 202, relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, viene soppresso e sostituito dai seguenti articoli:

Art. 202. — È istituita la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze gastroenterologiche professionali relative ai settori informativi seguenti:

scienze di base e ricerche applicate nelle malattie dell'apparato digerente;
clinica e terapia delle malattie dell'apparato digerente;
diagnostica funzionale e di laboratorio;
diagnostica endoscopia e radiologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 203. — La scuola ha durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 204. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate del consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 205. — Sono ammessi alle prova per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chiurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 206. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;
b) morfologia e fisiopatologia gastroenterologia;
c) diagnostica;
d) clinica e terapia;
e) scienze relazionali.

Art. 207. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:
informatica;
epidemiologia e biostatica;
genetica medica;
scienze dell'alimentazione;
farmacologia.

b) Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica:
anatomia clinica;
fisiopatologia clinica;
patologia clinica.

c) Diagnostica;
radiologia;
medicina nucleare;
ecografia;
endoscopia digestiva;
anatomia ed istologia patologica;
semeiotica funzionale.

d) Clinica e terapia:
medicina interna;
malattie apparato digerente;
malattia apparato digerente dell'età pediatrica;
terapia gastroenterologica;
elementi di chirurgia digestiva.

e) Scienze relazionali:
psicologia medica psicosomatica;
igiene del territorio.

Art. 208. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolte all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 220):

informatica	ore	30
epidemiologia e biostatica	»	30
genetica medica	»	50
scienza dell'alimentazione	»	60
farmacologia	»	50

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 120):

anatomia clinica	»	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	60

Clinica e terapia (ore 60):

malattie apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia-fisiopatologia gastroenterologica (ore 90):

anatomia clinica . . . . ore 30
patologia clinica . . . . » 30
fisiopatologia clinica . . . . » 30

Diagnostica (ore 210):

radiologia . . . . » 40
ecografia . . . . » 20
endoscopia digestiva . . . . » 80
anatomia ed istologia patologica . . » 30
semeiotica funzionale . . . . » 40

Clinica e terapia (ore 100):

malattie apparato digerente . . . . . » 50
terapia gastroenterologica . . . . . . » 10
medicina interna . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 230):

radiologia . . . . ore 40
medicina nucleare . . . . » 20
ecografia . . . . » 30
endoscopia digestiva . . . . » 100
anatomia ed istologia patologica . . » 40

Clinica e terapia (ore 170):

malattie dell'apparato digerente . . . » 80
terapia gastroenterologica . . . . . . » 20
medicina interna . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 100):

endoscopia digestica . . . . ore 100

Clinica e terapia (ore 240):

malattie dell'apparato digerente . . . » 70
terapia gastroenterologica . . . . . . » 30
malattie apparato digerente dell'età pediatrica . . . . » 50
elementi di chirurgia digestiva . . . . » 50
medicina interna . . . . » 40

Scienze relazionali (ore 60):

psicologia medica psicosomatica . . . » 30
igiene del territorio . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 209. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di medicina interna, gastroenterologica, pediatrica chirurga apparato digerente;
laboratorio e prove funzionali;
endoscopia ed ecografia;
ambulatorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progetti compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 9 ottobre 1990

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

90A5031

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 425, relativo alla scuola di specializzazione sulle Comunità europee, è sostituito dal seguente nuovo articolo:

Scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee

Art. 425. — È istituita presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma la scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee, che conferisce il diploma di specialista in diritto ed economia delle Comunità europee.

1. La scuola ha come scopo la formazione di competenze specifiche nell'ambito delle funzioni, delle attività e delle iniziative giuridiche ed economiche proprie delle Comunità europee e degli organismi ad esse attinenti.

2. La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il consiglio della scuola può decidere di iniziare il corso alternativamente ogni due anni.

3. Il numero degli iscritti è di sessanta per ogni anno di corso e complessivamente di centoventi per l'intero corso di studio. Può essere stabilito dal consiglio della scuola un numero minimo di iscrizioni e qualora questo numero non venga raggiunto il consiglio può decidere di non iniziare i corsi. Se questi verranno iniziati dovranno essere portati a termine qualunque sia il numero degli iscritti. L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto ed il corrispondente numero dei posti banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera non comunitaria, in possesso di titolo di studio equipollente. Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà comunque essere superiore al venti per cento di quelli di cittadinanza italiana.

4. Alla scuola sono ammessi i laureati in economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche, economia marittima, scienze economiche e bancarie, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche e attuariali, economia politica.

5. Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

storia e politica dell'integrazione europea;
integrazione economica internazionale;
lineamenti istituzionali delle Comunità europee;
diritto commerciale comunitario;
economia e politica delle strutture comunitarie;
statistiche comunitarie.

2° Anno:

diritto commerciale comunitario II;
disciplina giuridica delle politiche comunitarie;
diritto finanziario comunitario;
diritto comunitario del lavoro;
politica economica e sociale comunitaria;
relazioni esterne comunitarie.

Due insegnamenti del primo anno e due insegnamenti del secondo anno possono essere sostituiti con discipline specificamente formative per la specializzazione in oggetto, ove esistano presso la sede di istituzione della scuola particolari competenze e orientamenti di ricerca innovativi.

Il consiglio della scuola può decidere, di anno in anno, di attivare seminari, attinenti alle materie insegnate nella scuola, tenuto conto anche degli interessi e delle esigenze degli specializzandi.

Le facoltà di afferenze, vale a dire le facoltà da cui possono essere tratti i singoli insegnamenti sopraelencati sono: economia e commercio, scienze politiche, giurisprudenza, scienze statistiche demografiche ed attuariali.

6. Attività pratiche, consistenti nell'esame critico di casi ricavati dalla pratica delle Comunità europee, sono svolte nei corsi dei seminari.

7. La frequenza ai corsi è obbligatoria. La fequenza minima alle attività didattiche necessaria per sostenere gli esami annuali e finali è di centoventi ore.

8. La commissione esprimerà il suo giudizio con una votazione da 1 a 30 punti; il voto di semplice idoneità è indicato con 6/10 del totale dei punti di cui la commissione dispone (18/30). A chi avrà conseguito il massimo dei punti potrà essere conferita ad unanimità, la lode.

9. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alle norme contenute nelle «disposizioni generali» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1990

Il rettore: TECCE

90A5032

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

DECRETO RETTORALE 25 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia in data 30 settembre 1986, 18 aprile e 20 settembre 1988 e del 29 gennaio 1990;

Vista la delibera del senato accademico del 4 febbraio 1987 e del 13 settembre 1990;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 9 marzo 1987 e dell'8 ottobre 1990;

Riconosciuta la necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 95, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso la seconda Università degli studi di Roma, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali in assistenza nefrologica e tecniche dialitiche.

Dopo l'art. 457 sono inseriti gli articoli dal 458 al 465 relativi alla scuola diretta a fini speciali in assistenza nefrologica e tecniche dialitiche come segue:

Scuola diretta a fini speciali di assistenza nefrologica e tecniche dialitiche

Art. 458. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di assistenza nefrologica e tecniche dialitiche presso la seconda Università degli studi di Roma.

La scuola ha lo scopo di preparare personale sanitario per la prevenzione, diagnosi e terapia delle nefropatie e per le tecniche sostitutive della insufficienza renale.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di nefrologia e tecniche dialitiche.

Art. 459. — Il corso di studi della scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate, queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso e per un totale di venti studenti.

Art. 460. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 461. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del diploma di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, valido per l'iscrizione ai corsi di laurea, che siano altresì in possesso del diploma rilasciato dalla scuola per infermieri professionali.

Art. 462. — L'attività pratica comporta l'apprendimento da parte dell'allievo delle tecniche infermieristiche specifiche dell'emodialisi, dialisi peritoneale, depurazione extracorporea, specialità mediche e chirurgiche, nonché di quelle applicabili in pratica ambulatoriale, day hospital, assistenza ai trapiantati.

Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

fisiopatologia generale;
fisiopatolofia speciale;
immunologia e immunopatologia;
farmacologia;
nefropatie glomerulari, tubulo-interstiziali, vascolari (1° anno);
terapia dietetica (1° anno);
tecniche dialitiche (1° anno).

2° Anno:

igiene ed organizzazione sanitaria;
assistenza al paziente nefropatico;
insufficienza renale acuta e cronica;
nefropatie glomerulari, tubulo-interstiziali, vascolari (2° anno);
terapia dietetica (2° anno);
tecniche dialitiche (2° anno);
trapianto renale.

Art. 463. — Il tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola consiste nella frequenza, durante i due anni di scuola, delle seguenti strutture nefrologiche a direzione universitaria:

reparti di degenza;
reparti di dialisi;
ambulatori e laboratori.

La frequenza, per complessive quattrocento ore annue, avviene secondo le modalità stabilite con delibera del consiglio della scuola, tali da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 464. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 465. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1990

Il rettore: GARACI

90A5033

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 228

Corso dei cambi del 22 novembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1111,800	1111,800	1111,80	1111,800	1111,800	1111,800	1111,800	1111,800	1111,800	1111,80
E.C.U.	1549,850	1549,850	1550 —	1549,850	1549,850	1549,850	1549,400	1549,850	1549,850	1549,85
Marco tedesco	751,290	751,290	751,50	751,290	751,290	751,290	751,260	751,290	751,290	751,29
Franco francese	222,760	222,760	223,50	222,760	222,760	222,760	222,760	222,760	222,760	222,75
Lira sterlina	2192 —	2192 —	2195 —	2192 —	2192 —	2192 —	2191,250	2192 —	2192 —	2192 —
Fiorino olandese	666,050	666,050	666 —	666,050	666,050	666,050	666,100	666,050	666,050	666,10
Franco belga	36,367	36,367	36,38	36,367	36,367	36,367	36,375	36,367	36,367	36,37
Peseta spagnola	11,843	11,843	11,88	11,843	11,843	11,843	11,843	11,843	11,843	11,84
Corona danese	195,640	195,640	195,50	195,640	195,640	195,640	195,630	195,640	195,640	195,65
Lira irlandese	2009 —	2009 —	2008 —	2009 —	2009 —	2009 —	2009,100	2009 —	2009 —	—
Dracma greca	7,321	7,321	7,32	7,321	7,321	7,321	7,317	7,321	7,321	—
Escudo portoghese	8,545	8,545	8,540	8,545	8,545	8,545	8,547	8,545	8,545	8,54
Dollaro canadese	958,800	958,800	959 —	958,800	958,800	958,800	959,100	958,800	958,800	958,80
Yen giapponese	8,747	8,747	8,73	8,747	8,747	8,747	8,744	8,747	8,747	8,47
Franco svizzero	889,920	889,920	889,50	889,920	889,920	889,920	889,860	889,920	889,920	889,92
Scellino austriaco	106,818	106,818	106,90	106,818	106,818	106,818	106,815	106,818	106,818	106,81
Corona norvegese	192,310	192,310	192 —	192,310	192,310	192,310	192,310	192,310	192,310	192,32
Corona svedese	200,590	200,590	200,50	200,590	200,590	200,590	200,590	200,590	200,590	200,59
Marco finlandese	312,550	312,550	312,50	312,550	312,550	312,550	312,570	312,550	312,550	—
Dollaro australiano	854,700	854,700	854 —	854,700	854,700	854,700	854,550	854,700	854,700	854,70

Media dei titoli del 22 novembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	102,250
» 10% » » 1977-92	101,150
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,350
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,475
» » » 22- 6-1987/91	96,100
» » » 18- 3-1987/94	81,175
» » » 21- 4-1987/94	81,200
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1983/96	95,175
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,100
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	100,025
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	93,450
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,325
» » » » 1-12-1983/90	99,950
» » » » 18-12-1985/90	100,300
» » » » 1- 1-1984/91	100,100
» » » » 17- 1-1986/91	99,950
» » » » 1- 2-1984/91	100,100
» » » » 18- 2-1986/91	99,925
» » » » 1- 3-1984/91	100,100
» » » » 18- 3-1986/91	99,950
» » » » 1- 4-1984/91	100,200
» » » » 1- 5-1984/91	100,350
» » » » 1- 6-1984/91	100,300
» » » » 1- 7-1984/91	100,125
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,125
» » » » 1-10-1984/91	100,125

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del	Tesoro	Ind.		1-11-1984/91	100,325
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,200
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,300
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,200
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,375
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,250
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,275
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,275
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,325
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,275
»	»	»	»	1- 1-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,950
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,975
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,400
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,400
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,825
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,400
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,725
»	»	»	»	17- 7-1986/93	100,300
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,300
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,125
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,975
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99 —
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,100
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,400
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,450
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,725
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,625
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,900
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,800
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,800
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,800
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,300
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,875
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,900
»	»	»	»	1-11-1988/94	99,050
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,900
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,575
»	»	»	»	1- 3-1985/95	98,050
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,100
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,925
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,775
»	»	»	»	1- 5-1990/95	98,200
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,900
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,675
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,200
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,900
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,175
»	»	»	»	1-11-1985/95	98,550
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,475
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,400
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	101 —
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,400
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,500
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,300
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98,550
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,500
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,450
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,900
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,925
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,725
»	»	»	»	1-11-1986/96	96,050
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,300
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96 —
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,950
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,900
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,925
Certificati di credito del	Tesoro	Ind.		1- 4-1987/97	95,850
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,925
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,575
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,400
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,750
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,700

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1-12-1990	99,825
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	100,300
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,275
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,125
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,450
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,375
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,150
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	96,800
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99,500
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,875
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,875
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,600
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,600
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,725
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,775
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,625
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	96,825
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,425
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,200
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98 —
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,400
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,350
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98,800
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	98,800
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,300
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98 —
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,900
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,375
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,500
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98,175
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	98,900
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,525
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,275
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,550
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,225

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,725
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	98,400
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	96,400
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	96,250
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	96,300
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,100
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,400
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,150
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	97,225
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	94,050
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	93,625
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	93,350
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,900
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	92,725
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	93,600
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,700
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	92,225
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	97,600
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	90,400
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	95,475
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	95,300
»	»	»	»	20-10-1989/94	10,15%	96,375
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	100,100
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	100,075
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M22110

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

filosofia della scienza.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

anatomia e istologia patologica.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di ingegneria:

fisica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina nucleare;
fisiopatologia applicata.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

ecologia vegetale;
botanica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Scuola di paleografia e filologia musicale:

storia.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

neurochirurgia.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

patologia generale.

Facoltà di economia e commercio:

economia industriale.

Facoltà di ingegneria:

microelettronica;
fisica tecnica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A5056

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 2 ottobre 1990, concernente: «Adeguamento dei prezzi delle specialità medicinali in commercio. (Provvedimento n. 30/1990)». (Deliberazione pubblicata nel supplemento straordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 1990).

Nel provvedimento n. 30/1990, di cui alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicato nel supplemento straordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 1990, sono aggiunte le seguenti specialità contenute nell'unito allegato:

ALLEGATO A/1 - N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Codice	Prezzo
DINIKET - *SCHWARZ IT.*		
10 F 10 ML INFUS	26887/012	5.880
50 CPR 10 MG	26887/036	5.005
30 CPR 20 MG	26887/048	4.815
VICILAN FIALE - *ICI ITALIA*		
IV 10 F 100 MG 5 ML	23546/043	7.500

ALLEGATO A/1 - MOD.

CATEGORIE

Specialità Ditta	Codice	Prezzo
NEO TETRANASE - *ROTTAPHARM*		
GRAT OS SOSP 100 ML 5%	23336/213	7.180
STACILLIN - *SCHIAP SEARL*		
IV 1 FL PV 600 MG + 1 F 10 ML	26141/061	7.345
BB IV 1 FL PV 550 MG + 1 F	26141/097	6.055

SERIE

Specialità Ditta	Codice	Prezzo
LIPANTHYL - *PUROPHARMA*		
15 CPS 300 MG	23832/037	7.180

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Specialità Ditta	Codice	Prezzo
LONARID - *BOEHR. INGEL.*		
20 CPR	20204/095	4.005
AD 6 SUPP	20204/107	3.405
BB 6 SUPP	20204/119	3.175
LATT 6 SUPP	20204/121	2.805

MODIFICHE CONFEZIONE

Specialità Ditta	Codice	Prezzo
CAFERGOT - *SANDOZ*		
5 SUPP	8701/031	3.195

NUOVE CONFEZIONI

Specialità Ditta	Codice	Prezzo
ANATETALL - *SCALVO*		
IM 1 FL 5 ML 10 DOSI	2238/020	4.500
IM 1 FL 10 ML 20 DOSI	2238/032	5.860

90A5083

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 8 0 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000